

## Il riscatto dei contributi omessi e caduti in prescrizione

In questo numero di Previdenza Flash troverete un pratico manuale su tutti i casi possibili di riscatto della contribuzione omessa e prescritta.

L'indice degli argomenti è questo:

<a href="#">Costituzione rendita vitalizia ex art. 13 legge N° 1338/62</a> .....	pag. 2
• <a href="#">Le condizioni</a> .....	pag. 2
• <a href="#">La domanda</a> .....	pag. 3
• <a href="#">I documenti che servono</a> .....	pag. 3
• <a href="#">Quanto si paga</a> .....	pag. 5
• <a href="#">Come si paga</a> .....	pag. 6
• <a href="#">Deducibilità IRPEF</a> .....	pag. 7
• <a href="#">Efficacia dei periodi riscattati</a> .....	pag. 7
• <a href="#">L'azione giudiziaria</a> .....	pag. 7
<a href="#">Il riscatto per i familiari collaboratori di artigiani e commercianti</a> ...	pag. 8
<a href="#">Il riscatto per i familiari collaboratori di coltivatori diretti</a> .....	pag. 9
• <a href="#">per i periodi 1.1.1957 al 31.12.1961</a> .....	pag. 9
• <a href="#">per i periodi successivi al 31.12.1961</a> .....	pag. 9

## Il riscatto dei contributi omessi e caduti in prescrizione

L'estratto conto rilasciato allo sportello dell'INPS ha risvegliato un antico sospetto e il successivo colloquio con l'impiegato dell'Ente ha, purtroppo, confermato la brutta notizia: un datore di lavoro di tanti anni fa ha "dimenticato" di versare in nostro favore i contributi per la pensione.

Ora, a distanza di anni, le conseguenze di questo "bricconata" sono assai drammatiche perché anni di duro lavoro si sono letteralmente "volatilizzati" ai fini pensionistici. Non solo dovremo lavorare ancora parecchio per raggiungere la pensione anticipata, ma, per di più, ci vedremo ridotto l'importo della rendita a cui pensavamo di aver diritto.

L'impiegato dell'INPS è stato molto chiaro: poiché i versamenti si riferiscono a contributi che dovevano essere versati oltre 10 anni fa e, quindi, prescritti, né l'INPS può iniziare più l'azione di recupero verso l'azienda né lo stesso datore di lavoro potrebbe, se lo volesse, sanare "ora per allora" questa scopertura.

A questo punto, il danno sembra irrimediabile, ma per fortuna c'è ancora qualche rimedio da tentare. Ecco, allora, le strade che lo sfortunato lavoratore può percorrere per evitare, in questi casi, oltre al danno anche la beffa.

### La costituzione di rendita vitalizia

---

I periodi di attività lavorativa subordinata per i quali il datore di lavoro non abbia versato la contribuzione prevista e che non possono essere regolarizzati per intervenuta prescrizione, possono formare oggetto di riscatto (in termine tecnico si parla di "costituzione di rendita vitalizia reversibile"). A disporlo è [l'articolo 13 della Legge 1338/1962](#).

Tale norma consente, infatti, al datore di lavoro responsabile di omissione contributiva di costituire a favore del lavoratore dipendente una rendita vitalizia reversibile, a copertura della pensione o quota di pensione che spetterebbe allo stesso in relazione ai contributi omessi. La stessa disposizione offre peraltro al lavoratore o ai suoi superstiti, la possibilità di sostituirsi al datore di lavoro nel richiedere la costituzione della rendita e nell'effettuare il relativo versamento, qualora lo stesso imprenditore non volesse esercitarne la facoltà, ovvero risultasse irreperibile, salvo il diritto al risarcimento del danno.

### Le condizioni

---

Per avvalersi di questa opportunità di riscatto è prevista, però, una condizione necessaria ovvero quella di provare l'esistenza del rapporto di lavoro con documentazione di data certa. Anche se non è richiesto un requisito contributivo minimo, è, altresì, indispensabile una ulteriore condizione e cioè quella di essere obbligatoriamente iscritto all'INPS per i periodi di attività prestata e durante i quali si è realizzata l'omissione contributiva.

Non è pertanto riscattabile un periodo di lavoro che, se tempestivamente coperto da contribuzione, avrebbe comportato l'assicurazione presso un altro Ente previdenziale (ad esempio un periodo di servizio in un Ente locale, per il quale ricorresse l'obbligo di assicurazione all'INPDAP).

Continuando nell'esempio, il riscatto non è, inoltre, possibile nei casi in cui le disposizioni, all'epoca dello svolgimento del rapporto di lavoro, non avessero previsto l'obbligo assicurativo (per esempio:

[Torna all'indice](#)

limiti di età, periodi di iscrizione a trattamenti esclusivi, esonerativi o sostitutivi dell'assicurazione obbligatoria). In base a questo principio la Cassazione, con la [Sentenza n. 18238/2002](#), ha negato la possibilità del riscatto in favore di un commerciante che aveva conseguito la laurea prima del 1965, visto che l'obbligo assicurativo per questa categoria non esisteva prima.

### *La domanda*

---

Non sono previsti termini per presentare la domanda. La richiesta di costituzione di rendita vitalizia non è pertanto vincolante, nel senso che l'interessato può riproporla più volte senza essere obbligato al pagamento del relativo onere.

La richiesta di riscatto per contribuzione omessa può essere presentata:

- senza limiti temporali, anche dopo la concessione di un trattamento pensionistico;
- per omissioni parziali, se è stata versata una contribuzione ridotta rispetto alle retribuzioni effettivamente percepite;
- per coprire parzialmente il periodo durante il quale vi è stata omissione contributiva

Come detto, la costituzione di rendita è consentita anche se si intende coprire soltanto una parte del periodo omesso (per esempio limitatamente al numero di contributi necessari per il conseguimento del diritto alla pensione).

### *I documenti che servono*

---

Come dicevamo, per l'esercizio della facoltà di riscatto è necessario provare l'esistenza del rapporto di lavoro con "documentazione di data certa".

Sono considerati documenti idonei: dichiarazioni, attestazioni o documenti redatti all'epoca della prestazione lavorativa o in momento immediatamente successivo (lettere di assunzione, di licenziamento, buste paga, estratti di libro paga e matricola, libretto di lavoro, benservito) da cui sia possibile ricavare la data iniziale e finale del rapporto di lavoro, la qualifica rivestita e le retribuzioni percepite.

Per documentare l'esistenza del rapporto di lavoro non sono ammesse prove testimoniali, atti di notorietà o altre dichiarazioni simili.

La particolare cautela volta a riconoscere il diritto di costituire una rendita vitalizia è confermata dalla Cassazione che, con sentenza 17.10.1978, n. 4658, ha escluso la possibilità di surrogare con prove testimoniali la mancanza di prove documentali di data certa.

Più recentemente la Corte Costituzionale, con [sentenza 13.12.1989 n. 568](#), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 13, 4° e 5° comma, nella parte in cui, fatta salva la necessità della prova scritta e di data certa sull'esistenza del rapporto di lavoro, non consente di provare altrimenti la durata del rapporto stesso e l'ammontare della retribuzione; per tali elementi di fatto è ora ammessa la prova testimoniale di terze persone (INPS [circ. 183/30.7.1990](#)).

Il periodo di servizio prestato presso Amministrazioni pubbliche può essere documentato anche con dichiarazioni rilasciate "ora per allora" dagli Enti interessati e sottoscritte dai loro funzionari responsabili, in quanto le notizie del rapporto di servizio sono rilevabili dalle risultanze degli atti d'ufficio.

[Torna all'indice](#)

Nonostante la pronuncia della Corte Costituzionale contenuta nella [sentenza n.568/989](#) sussistono, secondo l'INPS, ancora limiti all'utilizzo delle prove testimoniali

L'Ente di Previdenza, con il Messaggio. n. 23295/2006<sup>1</sup>, ha, infatti, precisato che «la regola secondo cui la durata del rapporto di lavoro può essere provata con ogni mezzo deve essere circoscritta al caso in cui:

- un documento provi l'avvenuta costituzione di un rapporto a partire da una certa epoca (in questa fattispecie tutti i mezzi di prova possono essere utilizzati al fine di stabilire la durata del rapporto di lavoro a partire dalla data documentalmente accertata);
- un documento provi che il rapporto di lavoro era esistente al momento di formazione del documento stesso (in questo caso gli «altri mezzi di prova» possono essere utilizzati per provare l'effettiva durata del rapporto);
- il ricorso ad «altri mezzi di prova» - ed in particolare alle dichiarazioni di conoscenza - deve essere escluso nell'ipotesi in cui la data del documento sia certa e siano certe altresì, secondo il contenuto dello stesso documento, le date di inizio e fine del rapporto di lavoro.

---

<sup>1</sup> **Rendita vitalizia ex art.13 legge n.1338/1962 - validità delle attestazioni di continuità e durata rilasciate da compagni di lavoro o dal datore di lavoro: chiarimenti**

Come noto l'art. 13 della Legge 1338/62 prevede la possibilità di costituire una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o alla quota di pensione che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi e prescritti. Con sentenza n. 568 del 13 dicembre 1989 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 13, quarto e quinto comma della Legge 1338/62, nella parte in cui, salva la necessità della prova scritta sull'esistenza del rapporto di lavoro, non consente di provare altrimenti la durata del rapporto stesso e l'ammontare della retribuzione. La giurisprudenza della Corte di Cassazione è ripetutamente intervenuta sull'utilizzo della testimonianza come strumento per provare che un rapporto di lavoro si è svolto anche in epoca precedente o successiva rispetto a quella risultante da documento di data certa pervenendo, progressivamente, ad un orientamento ispirato ad un rigoroso rispetto dei principi dettati in materia di onere probatorio. La Suprema Corte ha infatti escluso che le prove testimoniali possano essere utilizzate per anticipare o posticipare l'esistenza di un rapporto di lavoro non controverso le cui date di inizio e fine siano documentalmente accertate. Ciò sul presupposto che l'accoglimento della tesi opposta avrebbe, di fatto, comportato una svalutazione integrale della necessità della prova scritta sull'esistenza del rapporto di lavoro fissata dalla legge e ribadita dalla sentenza della Corte Costituzionale consentendo alla testimonianza di prevalere sul documento, annullandone l'efficacia probatoria qualificata. In particolare la sentenza n. 1778/01 della Corte di Cassazione (sez civili) ha chiarito che la regola secondo la quale la durata del rapporto di lavoro può essere provata con ogni mezzo, introdotta dalla Corte Costituzionale con sentenza n.568/1989, non può essere estesa all'ipotesi in cui «la data del documento è certa ed è certa, altresì, in base al contenuto del documento stesso, l'epoca di costituzione del rapporto». La questione è stata portata all'attenzione del Comitato Amministratore del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti nella seduta del 6 GIUGNO 2006 in occasione della quale il suddetto Comitato ha preso atto dell'orientamento espresso dalla magistratura e dell'opportunità di adeguare ad esso l'azione amministrativa secondo il principio di seguito enunciato: a) ai fini della costituzione della rendita vitalizia reversibile prevista dall'[art. 13 della Legge 1338/62](#) la regola secondo cui la durata del rapporto di lavoro può essere provata con ogni mezzo deve essere circoscritta al caso in cui:

- un documento provi l'avvenuta costituzione di un rapporto a partire da una certa epoca (in questa fattispecie tutti i mezzi di prova possono essere utilizzati al fine di stabilire la durata del rapporto di lavoro a partire dalla data documentalmente accertata);
  - un documento provi che il rapporto di lavoro era esistente al momento di formazione del documento stesso (in questo caso gli «altri mezzi di prova» possono essere utilizzati per provare l'effettiva durata del rapporto);
- b) il ricorso ad «altri mezzi di prova» - ed in particolare alle dichiarazioni di conoscenza - deve essere escluso nell'ipotesi in cui la data del documento è certa e sono certe altresì, secondo il contenuto dello stesso documento, le date di inizio e fine del rapporto di lavoro.

Ciò premesso le dichiarazioni testimoniali di cui all'oggetto non potranno essere utilizzate per retrodatare l'inizio o posticipare la fine di un rapporto di lavoro quando il documento che prova l'esistenza del rapporto indica in modo non equivoco le date di inizio e fine dello stesso poiché, altrimenti, proverebbero contro il documento, annullandone l'efficacia probatoria. Le stesse dichiarazioni invece potranno essere prese in considerazione, sempre avendo cura di verificare la sussistenza delle condizioni di cautela fissate dalla Circolare [n. 183/1990](#), soltanto per provare la continuità di un rapporto di lavoro nell'arco temporale documentalmente accertato, oppure per provare durata e continuità quando il documento provi l'esistenza del rapporto di lavoro al tempo di formazione dello stesso ovvero indichi solamente la data di inizio o quella finale.

Ogni comportamento difforme dal principio innanzi citato dovrà essere superato.

[Torna all'indice](#)

Le dichiarazioni testimoniali potranno essere prese in considerazione soltanto per provare la continuità di un rapporto di lavoro nell'arco temporale documentalmente accertato, oppure per provare durata e continuità quando il documento dimostri l'esistenza del rapporto di lavoro al tempo di formazione dello stesso ovvero indichi solamente la data di inizio o quella finale».

Infatti la Cassazione, Sezioni Unite., con la [Sentenza n. 840/2005](#) ha chiarito che «pur essendo consentito dimostrare con altri mezzi la durata del medesimo rapporto, la prova documentale dello svolgimento di attività lavorativa subordinata in un determinato arco temporale non può valere a dimostrare, ai fini della norma citata, l'esistenza dello stesso unico rapporto anche in un altro periodo (diverso rispetto a quello attestato dal dato documentale) in relazione al quale sia, in questione l'esistenza di prestazioni caratterizzate da vincolo di subordinazione».

### Quanto si paga

---

A carico del richiedente il riscatto viene posto un onere determinato applicando le norme vigenti in materia alla data della domanda di riscatto.

Il costo varia in base all'epoca cui si riferiscono gli anni da riscattare. Se si tratta di periodi anteriori al 1° gennaio 1996, l'onere del riscatto sarà calcolato con il sistema retributivo che si basa su alcuni dati variabili. La base matematica per la determinazione del costo del riscatto è costituita da particolari tabelle (da ultimo, riportate nella [Circolare INPS n. 65/2008](#)) - che tengono conto di fattori demografici e previdenziali - e dalla cosiddetta 'riserva matematica', ovvero dalla quantità di denaro necessaria per coprire l'impegno finanziario che l'Inps dovrà sostenere per corrispondere la pensione maggiorata dal riscatto. Il calcolo viene effettuato con riferimento a speciali coefficienti di capitalizzazione, rilevabili da tabelle approvate da vari decreti ministeriali, che tengono conto:

- dell'età del richiedente (maggiore è l'età più si paga);
- del sesso (per le donne, che mediamente vivono di più degli uomini, il costo dei riscatti è un po' più elevato);
- della consistenza della posizione assicurativa e delle retribuzioni (più lunga è l'anzianità contributiva e più elevata è la retribuzione, maggiore sarà la pensione successivamente liquidata e maggiore il costo del riscatto);
- della durata dei periodi da riscattare.

Ogni riscatto comporta la determinazione di una specifica 'riserva matematica' e ha un costo diverso.

Se i periodi da riscattare sono successivi al 1° gennaio 1996, l'importo verrà determinato col sistema contributivo, calcolato sulla base dell'aliquota contributiva obbligatoria alla retribuzione lorda (il 32,70 % per la generalità dei lavoratori dipendenti) moltiplicato il numero degli anni da riscattare. (Circ. 162 del 19.7.1997).

Se gli anni da riscattare sono in parte precedenti e in parte successivi al 1° gennaio 1996, il calcolo sarà misto: retributivo per la parte anteriore alla data e contributivo per la parte successiva.

Nel caso di domanda successiva alla decorrenza della pensione, l'onere deve essere determinato tenendo conto che la prestazione deve essere riliquidata. In questo caso a carico del richiedente deve essere posto anche l'ammontare della riserva matematica corrispondente alle maggiori quote di pensione arretrate, che verranno corrisposte per effetto della riliquidazione della pensione dalla decorrenza originaria.

[Torna all'indice](#)

La somma richiesta per la copertura del periodo da riscattare può essere versata ratealmente, purché a favore del richiedente non si debba liquidare una prestazione. In tal caso l'onere di riscatto deve essere corrisposto in unica soluzione entro il termine indicato nel provvedimento di accoglimento.

Il termine assegnato per il versamento è perentorio ed il mancato rispetto di esso comporta la decadenza della domanda, che può comunque essere riproposta.

In particolare, il pagamento effettuato oltre il termine - che fa comunque decadere l'interessato dal beneficio del riscatto - viene considerato come presentazione di una nuova domanda, qualora il richiedente ne abbia ancora interesse, con la conseguente rideterminazione dell'onere.

Come abbiamo appena accennato, ove non vi sia necessità immediata di utilizzazione della contribuzione riscattata è consentito il pagamento dell'onere in forma rateale.

La rateazione del versamento è sottoposta all'osservanza delle seguenti modalità:

- la dilazione del pagamento non può - per le domande presentate fino al 31 dicembre 2007 (dal 2008: rateazione decennale senza interessi) - in ogni caso superare le 60 mensilità (cinque anni);
- per le domande presentate anteriormente al 2008 la somma dovuta a titolo di riscatto va maggiorata degli interessi di dilazione, calcolati al tasso legale (0,2% dal 1° gennaio 2016);
- l'importo complessivo (capitale più interessi) deve essere suddiviso in rate uguali e consecutive d'importo unitario non inferiore a euro 27;
- il pagamento di ciascuna rata ha valore irrevocabile;
- qualora nel corso della dilazione sia presentata domanda di pensione, la quota di contributo ancora dovuta deve essere versata in unica soluzione.

Il versamento della prima rata (o dell'intero importo) in ritardo rispetto ai termini fissati dall'INPS, viene considerato come nuova domanda di riscatto (salvo i riscatti sottoposti a decadenza).

Ciò determina un nuovo calcolo dell'onere, con riferimento alla situazione contributiva aggiornata, e quindi, in sostanza, una lievitazione, a volte anche elevata, dell'onere stesso. Con la [Circolare n. 142/1993](#) e con [messaggio n. 31936/2010](#) l'INPS precisa che «in via eccezionale, per le rate mensili successive alla prima, appena l'ufficio è in grado di rilevare che il loro versamento risulti effettuato oltre le date di scadenza ma con un ritardo non superiore a 30 giorni, è consentita la loro accettazione per non più di cinque rate, anche non consecutive, e a condizione che i complessivi importi delle rate stesse siano maggiorati degli interessi di dilazione al tasso che viene applicato sui contributi a carico dei datori di lavoro». La possibilità di derogare al principio del rispetto dei termini in parola, in presenza di oggettiva impossibilità ad adempiere o per causa di forza maggiore, sarà valutata caso per caso in sede di decisione dei ricorsi da parte degli organi deliberanti.

Tutti i pagamenti effettuati per importi parziali o per un minore numero di rate entro i termini assegnati devono essere convalidati determinando in proporzione l'accredito del corrispondente periodo assicurativo.

## Deducibilità IRPEF

---

Dal 1° gennaio 2001 il costo dei riscatti è divenuto «onere deducibile» dal reddito complessivo. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la Sentenza n. 192/36/2006, ha stabilito che sono interamente deducibili anche i contributi per riscatto versati prima del 2001.

## Efficacia dei periodi riscattati

---

I periodi riscattati - una volta perfezionate le operazioni di riscatto - hanno efficacia "ex tunc", cioè come se il versamento degli oneri contributivi fosse avvenuto nel passato: producono quindi i medesimi effetti giuridici e patrimoniali della contribuzione tempestivamente versata, anche se la domanda di riscatto è stata presentata successivamente alla domanda di pensione ([circolare 12 del 15.1.1996](#)).

Qualora la costituzione della rendita vitalizia venga effettuata in favore di lavoratori già pensionati, i contributi accreditati ai sensi dell'articolo 13 legge N° 1338/62 ai periodi antecedenti la decorrenza della pensione danno luogo alla riliquidazione della prestazione con effetto dalla decorrenza originaria.

Nel caso in cui i contributi accreditati ai sensi dell'articolo 13 legge N° 1338/62 comportino una anticipazione nel perfezionamento del diritto a pensione, danno luogo alla retrodatazione della decorrenza della prestazione.

Al verificarsi delle suddette circostanze - sia per i soggetti già titolari di pensione, sia per coloro che maturino il diritto alla pensione con decorrenza anteriore alla richiesta di riscatto - l'onere dovuto dal richiedente deve comprendere, oltre alla riserva matematica relativa ai periodi oggetto della regolarizzazione, anche il capitale di copertura delle quote di pensione spettanti per il periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione e la data della domanda di costituzione di rendita vitalizia.

## L'azione giudiziaria

---

Una ulteriore possibile difesa è quella prevista dal [codice civile, che, all'art. 2116](#), dispone che "nei casi in cui le istituzioni di previdenza e assistenza per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore d'opera".

Di qui, la possibilità per il lavoratore danneggiato di citare in giudizio il datore di lavoro per il risarcimento del danno. La strada è, però, lunga e tortuosa sia per i tempi lunghi necessari ad arrivare ad una sentenza giudiziaria definitiva sia perché', secondo un orientamento ormai consolidato della magistratura, l'azione legale può essere intrapresa solo quando il danno per il lavoratore si sia manifestato in concreto. Ciò significa che il lavoratore può esercitare il suo diritto al reintegro del danno, pari alla mancata o ridotta pensione, solo quando si vedrà respingere dall'INPS la domanda o avrà ottenuto la liquidazione di una pensione di importo inferiore.



Uniformandosi alla ormai consolidata giurisprudenza in materia, l'INPS ([circolare n. 31/2002](#)) consente, ai familiari collaboratori degli artigiani e commercianti, di recuperare i periodi di contribuzione omessa.

Questo significa che i collaboratori degli artigiani ed esercenti commerciali, alla stregua dei dipendenti, possono riscattare a titolo oneroso (come previsto dall'art. 13 della legge n. 1338/1962) i periodi durante i quali il proprio titolare non ha versato i contributi per la pensione e per i quali è intervenuta la prescrizione.

Il riscatto ha la finalità di sanare un'omissione contributiva in relazione alla quale si sia verificata la prescrizione e, quindi, ha, quale presupposto, l'inadempimento di un obbligo contributivo del soggetto tenuto al pagamento. Essendo il soggetto tenuto al pagamento dei contributi il titolare dell'impresa (commerciale o artigiana), il ricorso al riscatto è ad esclusivo vantaggio dei soli collaboratori e coadiuvanti.

Come stabilito dall'art. 13 della legge n. 1338/1962 è il datore di lavoro e, quindi, in questi casi, il titolare dell'impresa, che può chiedere di costituire la rendita vitalizia. Soltanto qualora il titolare d'impresa non voglia o non possa esercitare tale facoltà, il coadiuvante o il coadiutore può sostituirsi ad essi, salvo il diritto al risarcimento del danno.

L'applicazione dell'art. 13 della legge n. 1338/1962 anche a favore dei familiari coadiutori e coadiuvanti degli imprenditori artigiani e commerciali comporta l'estensione ai predetti soggetti del regime probatorio previsto per i lavoratori dipendenti.

Conseguentemente, l'accoglimento delle domande di riscatto è subordinato alla presentazione di documenti di data certa, dai quali possa evincersi l'esistenza dei rapporti di lavoro. La prova della durata del rapporto può essere invece fornita anche tramite altri mezzi, compresa la prova testimoniale. In proposito l'INPS ha sottolineato che le prove tradizionalmente ammesse per dimostrare l'esistenza del rapporto di lavoro dipendente, quali le lettere di assunzione e di licenziamento, le buste paga, i libretti di lavoro, gli estratti dei libri paga e matricola, non sono sostanzialmente configurabili nei rapporti instaurati tra i collaboratori familiari ed i titolari di impresa artigiana e commerciale.

L'esistenza del rapporto può, viceversa, essere dimostrata dall'atto costitutivo dell'impresa familiare e dalla conseguente dichiarazione dei redditi di partecipazione, dalle attestazioni delle commissioni provinciali da cui risulti l'iscrizione del familiare ai fini dell'assicurazione Inps e da attestazioni dell'ispettorato del lavoro.

In relazione al rapporto di parentela o affinità tra il titolare d'impresa ed il collaboratore, in assenza del quale non può configurarsi alcun obbligo assicurativo, è sufficiente la presentazione di autocertificazione (art. 46 del DPR n. 445/2000).



Anche gli iscritti alla Gestione dei Coltivatori diretti e i mezzadri possono avvalersi delle norme dell'articolo 13 della Legge 1338/1962. Per loro, però, le condizioni e i requisiti sono diversi a seconda del periodo oggetto del riscatto.

### Possono beneficiare della facoltà di riscatto per i periodi 1.1.1957 al 31.12.1961:

---

- i parenti e affini si età superiore a 14 anni, che risultano componenti della famiglia alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento, iscritti negli elenchi con zero giornate ovvero non iscritti negli elenchi pur avendo compiuto il 14° anno di età e non dichiarato dal titolare del nucleo;
- i parenti e affini, iscritti regolarmente nel periodo, ai quali non risultano accreditate giornate per uno o più anni senza che sia intervenuto un provvedimento motivato di esclusione dagli elenchi.

Sono, invece, esclusi i parenti e affini che:

- non risultano presenti nel nucleo familiare alla data del 31 dicembre dell'anno o degli anni di riferimento;
- risultano cancellati dagli elenchi a seguito di motivato provvedimento risultante negli elenchi suppletivi di variazione;
- risultano presenti nel nucleo familiare senza giornate accreditate in quanto iscritti negli elenchi quali unità a carico del titolare ai fini dell'assicurazione contro la malattia.

Per il periodo 1957-1961 l'INPS indica l'esigenza di documentare le pratiche con il certificato storico di famiglia (anche autocertificato) riferito al 31 dicembre degli anni considerati. «Nella particolare situazione di un collaboratore non iscritto negli elenchi pur avendo compiuto il 14° anno di età, in quanto non dichiarato dal titolare del nucleo, sarà inoltre necessario che l'interessato dimostri la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, nonché la prova della durata del rapporto stesso» (documentazione da pubbliche amministrazioni «ora per allora» e prove testimoniali).

### Possono beneficiare della facoltà di riscatto per i periodi dal 1.1.1962:

---

- i collaboratori iscritti per 104 giornate anziché 156
- gli uomini che hanno superato il 21° anno di età e risultano iscritti per 104 giornate anziché 156;
- gli iscritti per i quali esiste un vuoto contributivo nell'arco del periodo senza che sia intervenuto un provvedimento di cancellazione;
- coloro che sono interessati da errore d'ufficio circa la decorrenza di una iscrizione ex novo nel nucleo (es.: matrimonio);
- coloro che non sono stati dichiarati dal titolare e che risultano componenti del nucleo familiare per il periodo per il quale chiede di esercitare il diritto del riconoscimento dell'attività svolta quale collaboratore attivo dell'azienda autonoma.

Sono, invece, esclusi tutti i soggetti per i quali ricorrono le seguenti condizioni:

- nell'anno di riferimento è accertata la prevalenza di altra attività;
- minore di 14 anni e dichiarato unità a carico ai fini dell'assicurazione malattia;
- cancellato con provvedimento risultante dagli elenchi suppletivi di variazione.

Alla domanda deve essere allegato:

- l'estratto dell'atto di nascita nei casi di iscrizione per 104 giornate anziché 156;
- il certificato di matrimonio nel caso di errore che ha determinato una differente data di iscrizione;
- il certificato storico di famiglia nei caso di vuoto contributivo in uno o più anni.

Deve essere, inoltre, essere presentata prova documentale e testimoniale che comprovi l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro con il titolare del nucleo. Possono essere presentate dichiarazioni sostitutive in luogo dell'atto di notorietà previsto per le prove testimoniali.

Con [Messaggio n. 22705/2004](#) l'INPS fornisce un elenco delle possibili prove documentali:

- certificato storico di famiglia dell'epoca con annotazioni tipo «contadino», ecc., anche in caso di carenza di uno o più anni intermedi senza che siano avvenute cancellazioni;
- atti conservati presso i comuni relativi ai dati dei censimenti 1961, 1971, ecc.;
- patente agricola comprendente il periodo oggetto della rendita;
- libretto Urna;
- foglio matricolare dal quale risulti la professione di «contadino-agricoltore-ecc.»;
- licenza agricola nell'ambito del servizio militare;
- ricoveri ospedalieri dai quali risulti - sulla cartella clinica - la medesima qualifica;
- denunce di infortuni INAIL per cause di lavoro agricolo o dove risulti la qualifica di cui sopra;
- rogito notarile attestante la presenza del coadiuvante all'atto della stipula riportante lo status professionale dello stesso;
- sentenza che riconosca nel dispositivo il rapporto di lavoro, collaborazione, ecc. del soggetto con il titolare dell'azienda diretto coltivatrice;
- dichiarazione del sindaco attestante lo status di coltivatore diretto, contadino, ecc. rilevato dalla consultazione degli archivi dell'anagrafe comunale e facente riferimento ad atti depositati presso il comune e quindi registrati e datati da indicare nella dichiarazione;
- cartella di pagamenti dalla quale risulti il codice come CD dell'interessato;
- certificazione di conduzione di bovini intestata al richiedente;
- attestato di partecipazione a corsi professionali agricoli rilasciato da enti pubblici o federazioni di categoria;
- tesserino per l'utilizzo di presidi fitosanitari;
- certificato di matrimonio (in caso di errore determinante una diversa data di iscrizione).



Per consulenza personalizzata e presentazione di eventuali domande

**il Patronato INAS CISL è gratuitamente a tua disposizione.**



Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina



Rilasciato sotto Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/).

Per ricevere direttamente "Previdenza Flash" inviate una e-mail a : [p.zani@tuttoprevidenza.it](mailto:p.zani@tuttoprevidenza.it) con all'oggetto "Previdenza Flash" e come testo "sì"